

Regolamento generale per l'assegnazione di borse di studio riservate agli studenti dell'ISSM "L.Boccherini"

Art.1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità e le procedure per il conferimento di borse di studio per merito e/o reddito provenienti al conservatorio da lasciti e fondi esterni, da associazioni, enti o privati, e le modalità di accettazione degli stessi nonché quelle finanziate da apposito stanziamento previsto dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio Accademico e dal Consiglio di Amministrazione e adottato con decreto del Presidente.

Art. 2 - Modalità di accettazione del lascito

1. L'Istituto accetta borse di studio per i propri studenti meritevoli e/o svantaggiati messe a disposizione da enti, associazioni e privati, a condizione che dichiarino di agire nel rispetto della Costituzione e della legislazione italiana. Sono esclusi i partiti politici e associazioni che facciano propaganda politica.
2. I lasciti possono essere dedicati o genericamente indirizzati a qualsiasi disciplina.
3. Laddove non ci siano indicazioni specifiche il Conservatorio si riserva la facoltà di stabilire la ripartizione del lascito in una o più borse di studio da assegnare in uno stesso o più anni accademici successivi.

Art. 3 - Destinatari

1. Le borse di cui all'art. 1 sono destinate a studenti italiani o equiparati nonché a studenti stranieri, regolarmente iscritti nell'anno accademico di riferimento e in possesso dei requisiti previsti dal bando di concorso.

Art. 4 - Natura della borsa di studio

1. Le tipologie delle borse di cui all'art. 1 sono le seguenti:
 - a) borse riferite a incarichi di servizio nei confronti degli studenti o dell'Istituzione (Art. 13 L. 390/91 - 150 ore);
 - b) borse di sostegno alla frequenza dei corsi, da assegnare per merito;
 - c) borse di sostegno alla frequenza dei corsi, da assegnare per reddito;
 - d) borse di sostegno alla frequenza dei corsi, da assegnare per reddito e merito congiuntamente;
 - e) borse riferite a specifici progetti di ricerca e di produzione.
2. Il godimento delle borse di cui alla lettera a) non instaura un rapporto di lavoro subordinato né con il Conservatorio né con l'eventuale ente erogatore del finanziamento. Inoltre non danno luogo a trattamenti previdenziali e assistenziali né a valutazioni o riconoscimenti giuridici ed economici né a riconoscimenti automatici a fini previdenziali.
3. Gli obblighi derivanti dalla fruizione delle borse saranno di volta in volta stabiliti nel bando di concorso.
4. L'entità e le modalità di erogazione delle borse sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 5 - Bando di concorso

1. Le borse vengono conferite a seguito di pubblicazione di apposito bando di concorso da parte del Direttore, sulla base della previsione di bilancio e della disponibilità di erogazioni da parte di terzi.
2. La pubblicazione del bando deve essere effettuata mediante affissione all'Albo e al sito web per un numero di giorni, di norma, non inferiore a trenta. Qualora ritenuto necessario si potrà procedere anche a ulteriori forme di pubblicizzazione.
3. Il termine di scadenza per la presentazione delle candidature non dovrà essere, di norma, inferiore a trenta giorni a decorrere dall'affissione del bando all'albo.
4. Il bando di concorso dovrà indicare chiaramente:
 - le fonti di finanziamento della borsa;
 - l'attività che sarà svolta dal borsista relativamente alle borse di cui all'art. 4 lettere a) e c);
 - il titolo del progetto/attività cui si riferisce la borsa relativamente alle borse di cui all'art. 4 lettere a) e c);
 - il nominativo del tutor (ove previsto);
 - la scuola/struttura presso cui si svolgerà l'attività del borsista;
 - la data di scadenza per la presentazione delle domande.
5. Il bando dovrà altresì prevedere:
 - a) l'ammontare della borsa;
 - b) la durata della borsa;
 - c) la/e tipologia/e della borsa;
 - d) le modalità di nomina della Commissione giudicatrice;
 - e) le modalità di presentazione della domanda e la documentazione da produrre a cura del candidato, nel rispetto della normativa sull'autocertificazione;
 - f) le modalità di erogazione della borsa;
 - g) le modalità di verifica dei risultati;
 - h) l'indicazione che l'assegnazione della borsa non instaura alcun rapporto di lavoro subordinato, relativamente alle borse di cui all'art. 4 lettera a);
 - i) l'indicazione delle eventuali incompatibilità previste con il godimento della borsa;
 - l) l'indicazione delle sanzioni in caso di decadenza dal godimento della borsa.

Art. 6 - Commissione giudicatrice

1. Le borse vengono assegnate a cura di apposita Commissione giudicatrice designata dal Direttore, presieduta dallo stesso (o da un suo delegato), composta da un minimo di 3 esperti, anche esterni, della specialità corrispondente a quella richiamata nel bando, di specialità affine o di comprovata competenza. Non possono far parte della commissione i docenti dei partecipanti al bando.
2. Spetta alla Commissione giudicatrice definire preventivamente i criteri di selezione e i relativi punteggi.
3. Al termine dei lavori la Commissione giudicatrice è tenuta a redigere verbale con i criteri, i risultati motivati delle valutazioni e l'individuazione della graduatoria provvisoria.
4. Contro la graduatoria provvisoria è possibile il ricorso per errori materiali nei quali la Commissione possa essere incorsa.
5. I vincitori delle borse di cui ai punti b) e d) dell'art. 4 non possono partecipare ad edizioni successive della stessa borsa di studio, entro tre anni dall'assegnazione.
6. La borsa per merito non è cumulabile con altre borse conseguite per merito nello stesso anno accademico.
7. Ad uno stesso studente non possono essere assegnate più di tre borse di studio della stessa tipologia nel corso della sua carriera accademica presso l'ISSM Boccherini.
8. Lo studente nel concorrere ad una stessa borsa di studio può far parte di due formazioni, purché di organico diverso. Resta fermo il limite di cui al comma 6.
9. Nei gruppi composti da 3 o più elementi, uno solo dei componenti può non essere iscritto al conservatorio, purché sia collaboratore cameristico o diplomato da non più di 5 anni. Il suddetto partecipa a titolo volontario e gratuito e non percepisce borsa di studio.
10. I vincitori sono tenuti a partecipare all'eventuale concerto premio o altre manifestazioni dei premiati promosse dal conservatorio e previste dal bando, pena la perdita della borsa. Il conservatorio cura l'allestimento delle composizioni presentate dai vincitori di borse di studio.
11. A parità di punteggio ha precedenza il candidato più giovane d'età.
12. Il Direttore, con proprio provvedimento, dà esecutività alla graduatoria definitiva.

Art. 7 - Assegnazione

1. L'assegnazione delle borse avviene sulla base delle graduatorie di merito formate dalla Commissione giudicatrice, mediante apposita comunicazione agli interessati.
2. Nella dichiarazione di accettazione della borsa assegnata il borsista dovrà dare atto di aver letto il presente regolamento oltre al bando specifico della borsa in oggetto.
3. In caso di non accettazione o di decadenza da parte degli aventi diritto, subentrano coloro che li seguono nella graduatoria di merito formata dalla Commissione giudicatrice.

Art. 8 - Copertura assicurativa

1. Il borsista è coperto nei limiti previsti dalla polizza generale.

Art. 9 - Documentazione necessaria

1. Con l'inizio dello svolgimento del programma previsto, il borsista straniero assegnatario deve essere in possesso di regolare permesso di soggiorno e dell'attribuzione del codice fiscale.

Art. 10 - Relazione

1. Al termine del periodo di godimento della borsa i borsisti dovranno presentare, qualora richiesta, una relazione sull'attività svolta.

Art. 11 - Modalità di pagamento

1. Il tutor, ove previsto, entro trenta giorni dal termine dell'attività del borsista, attesterà il regolare svolgimento del programma da parte del borsista mediante una relazione sull'attività svolta accompagnata dalla relazione di cui all'art.10.
2. A seguito dell'attestazione di regolare svolgimento da parte del tutor (ove previsto), si provvederà al saldo dell'importo.

Art. 12 - Natura del Regolamento

1. Il presente regolamento ha natura di Regolamento interno ai sensi dell'art. 32 comma 1 dello Statuto dell'Istituto Superiore di Studi Musicali "Luigi Boccherini".